


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
USR LAZIO
Ufficio Scolastico Regionale



PROTOCOLLO OPERATIVO INTERISTITUZIONALE



*8 marzo 2018 ore 10.00
Palazzo Chigi - Ariccia (Roma)*



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

USR LAZIO

Ufficio Scolastico Regionale



PROTOCOLLO OPERATIVO INTERISTITUZIONALE

per la promozione di azioni e politiche attive finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e alla realizzazione di una rete di accoglienza, ascolto, protezione delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità

TRA

Il Tribunale di Velletri

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri

Il Tribunale per i Minorenni di Roma

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

La Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

La Direzione Generale ASL Roma 6

La Questura di Roma

Il Comando Provinciale Carabinieri di Roma

I Comuni del circondario del Tribunale di Velletri

PREMESSO

che nel nostro Paese, analogamente a quanto accade nel resto del mondo, la violenza sulle donne e i bambini è in continua e preoccupante espansione.

L'effettiva estensione del fenomeno non può essere peraltro individuata solo ed esclusivamente sulla base delle denunce, visto il sommerso di situazioni violente che non vengono alla luce, frutto di una cultura a monte che continua a minimizzare il problema.

La violenza è un fenomeno trasversale che interessa ogni ceto sociale, senza differenze di età, etnia, religione, condizioni economiche.

Spesso gli ambienti più pericolosi per le donne sono quelli domestici, e gli aggressori più probabili sono proprio i loro partners, attuali o ex, amici o colleghi; quanto alla violenza nei confronti dei minori, avviene che le figure abusanti siano proprio quelle in cui i minori ripongono la loro fiducia, quelle cui vengono "affidate" dagli stessi familiari per motivi di cura, custodia, istruzione, attività ricreative.

I comportamenti a forte connotazione aggressiva e le conseguenti implicazioni emotive e affettive portano le vittime a negare, con ostinato e disarmante silenzio, il fenomeno stesso, che si percepisce oltretutto inconfessabile.

In alcuni casi, la donna vittima di violenze familiari preferisce tacere per il bene dei figli o per la vergogna di dover raccontare, in seguito a un episodio di grave violenza fisica (quale ad esempio lo stupro), i particolari più intimi in un'aula di giustizia. In altri termini, teme vendette o ha paura che la denuncia aggravi e non risolva la situazione; infine, la vittima non denuncia perché spesso ancora legata affettivamente all'autore della molestia, così minimizzando o addirittura giustificando l'atto¹.

Il numero oscuro (ossia le violenze non denunciate) nasconde una realtà certamente più complessa che impedisce un serio monitoraggio.

¹Da un punto di vista criminologico va rilevato come la violenza sulle donne presenti caratteristiche peculiari: si tratta molto spesso di fenomeni caratterizzati da un "crescendo" nella realizzazione di offese penalmente rilevanti (vessazioni, minacce, atti persecutori, danneggiamenti, percosse, lesioni, riduzione in schiavitù, omicidio) e da una sottomissione della vittima del reato, la quale difficilmente riesce a sottrarsi a detta condizione e a quelle conseguenze.

In caso di violenza domestica la psicologa americana Leonore Edna Walker ha individuato sin dagli anni 70, sulla base di una intervista condotta su circa 1500 vittime, un vero e proprio "ciclo dell'abuso", che va dalla prima fase di accumulo di tensione, alla seconda di esplosione della violenza, alla terza di false scuse da parte dell'aggressore e riconciliazione della coppia, alla quarta di calma e rientro nella normalità, prima che il ciclo stesso ricominci.

La stessa individuazione dei casi di abuso contro i minori difficilmente parte da una denuncia; in genere sono gli enti, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli insegnanti, gli amici, i parenti, quelli che percepiscono anomalie nei comportamenti dei minori e le riportano.

La quasi totalità dei delitti sessuali contro i minori è caratterizzata da un abuso di posizione dominante nell'ambito di relazioni intrafamiliari o relative a un gruppo sociale più esteso.

Cosa si fa per incoraggiare la vittima a rompere il silenzio e a denunciare i fatti? Come si può intervenire per arginare questa spirale di violenza? Come si può prevenirla?

In proposito occorre riflettere su una importante circostanza e cioè sul fatto che la funzione del procedimento penale stia pian piano passando dalla sua tipica connotazione repressiva ad una di tipo preventivo e riparativa, con riferimento alle condotte criminose, ed altresì di tipo protettivo in favore della vittima, sempre in parallelo all'accertamento della responsabilità penale dell'autore dei fatti criminosi.

Affinché questi scopi siano davvero realizzabili, è però necessario mettere in campo tutte le risorse di tipo investigativo con un approccio multidisciplinare (secondo la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1989 e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell' 11 maggio 2011) attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti in possesso di professionalità diversificate.

Quando le donne decidono di uscire da situazioni di violenza per chiedere aiuto alle forze dell'ordine, ai medici, agli assistenti sociali, ai centri antiviolenza, agli avvocati, spesso si trovano in uno stato di particolare vulnerabilità e vivono con grande sofferenza ogni momento di comunicazione all'esterno della propria storia.

Tutti i soggetti potenzialmente in grado di venire in contatto con una vittima di violenza dovranno dunque essere dotati di una adeguata specializzazione: chi ascolta una donna deve conoscere le dinamiche della violenza e le difficoltà che incontra quando decide di lasciare il partner.

La medesima specializzazione è richiesta per coloro che si occupano di minori vittime di violenza.

In entrambi i casi non si potrà prescindere da un approccio multidisciplinare e coordinato tra i servizi che metta al centro la vittima e i suoi bisogni e assicuri al tempo stesso interventi tempestivamente "protettivi" per le vittime, ma anche "riparativi" dei gravissimi pregiudizi loro inferti. Coloro che a vario titolo trattano la materia dovranno essere dotati di una adeguata specializzazione, frutto di un' accurata formazione.

L' intervento investigativo dovrà essere particolarmente celere. La mancanza di tempismo, incertezze o errori nella fase di acquisizione degli elementi di prova

potrebbero determinare, oltre che un evidente pericolo per l'incolumità della vittima, anche un pregiudizio per il percorso processuale.

E' infine importante che le vittime percepiscano che possono "affidarsi" alle Istituzioni, che esistono "luoghi dell'accoglienza" in cui potranno trovare riparo ed essere "messe in sicurezza", senza che l'autore della violenza le possa riavvicinare.

E' a questo punto che entra in gioco la Rete, ossia quel collegamento interistituzionale in grado di apprestare tutela ed assistenza alle vittime di violenza di genere in tutte le sue estrinsecazioni e ai minori. L'intento del presente protocollo è dunque quello di delineare prassi operative virtuose tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti nel percorso di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e i minori.

Una Rete "a regime", consente di mettersi in linea con le più recenti Convenzioni internazionali e con la legislazione interna in materia di tutela delle donne e dei minori e di avere un ritorno in termini di benessere sociale che comporterà, oltre ad una più efficiente tutela ed assistenza delle vittime di tali odiosi reati, anche un notevole risparmio dal punto di vista delle spese sanitarie, giudiziarie e carcerarie.

CONSIDERATO

che, come si è accennato, l'allarme sociale provocato dal progressivo aumento delle forme di violenza sulle donne e i minori e in cui spesso il reato si consuma in contesti dove preesistono legami tra la vittima e il suo aggressore ha determinato una nuova attenzione nei confronti delle vittime, sia a livello di legislazione internazionale che di legislazione interna.

Con riferimento alla legislazione internazionale meritano di essere citate la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, ratificata dall'Italia con legge del 1 ottobre 2012 n. 172; la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica²; la Direttiva 2012/29 UE che ha

²Vanno innanzitutto individuate le nozioni di violenza e di vittima, secondo la Convenzione di Istanbul.

Secondo l'art. 3 della citata Convenzione "a) con l'espressione *violenza nei confronti delle donne* si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione *violenza domestica* designa gli atti di violenza

istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato ratificata dall'Italia con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Il sistema internazionale si è occupato della protezione della vittima in via generale e con specifico riferimento a reati particolarmente lesivi della sua integrità fisica e psichica e che frequentemente colpiscono particolari categorie di persone, indicate come vittime vulnerabili: detto sistema è stato recepito dalla legislazione interna determinando così la modifica della normativa da un punto di vista tanto sostanziale quanto processuale, con interventi spesso attuati con lo strumento del decreto-legge.

Tra i più significativi va ricordato il D.L. 93/2013 che ha introdotto, tra l'altro, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere" ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199.

Il provvedimento in esame ha individuato le ragioni che hanno portato alla sua emanazione nel "susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne" e nella necessità di adottare misure volte sia ad inasprire il trattamento punitivo nei confronti dell'autore delle condotte criminose, sia ad introdurre misure di protezione nei confronti delle donne e di prevenzione di ogni forma di violenza di genere, così come previsto dalla Convenzione di Istanbul della quale costituisce attuazione.³

fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine *genere* ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività ed attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione *violenza contro le donne basata sul genere* designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per *vittima* si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b

³La Convenzione, all'art. 56 aveva infatti stabilito che gli Stati adottassero le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare garantendo la loro protezione, insieme a quella dei loro familiari dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizazioni; garantendo il loro diritto ad essere informate circa le "vicende" relative alle misure cautelari eventualmente applicate all'autore del reato; informandole dei servizi a loro disposizione; offrendo loro la possibilità di "interloquire nel corso del procedimento; adottando misure a loro tutela; evitando contatti tra vittima e autore durante il procedimento; consentendo alle vittime di testimoniare senza la presenza dell'autore del reato con le adeguate tecnologie di comunicazione; tenendo conto del superiore interesse dei minori vittima e testimoni di violenza contro le donne e violenza domestica.

La Direttiva 2012/29/UE ha a sua volta istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato; alla stessa è stata data recente attuazione nell'ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.⁴

Particolare attenzione meritano gli artt. 22 e 23 della Direttiva suddetta, che richiamano la necessità di una valutazione individuale delle vittime al fine di individuarne le specifiche esigenze di protezione, valutazione che dovrà tener conto delle caratteristiche personali della vittima, del tipo o della natura del reato, delle circostanze del reato. Durante le indagini le vittime con tali specifiche esigenze di protezione dovranno essere sentite in appositi locali da operatori adeguatamente formati dello stesso sesso se la vittima lo desidera. Si avrà cura di evitare che la stessa venga in contatto visivo con l'autore (anche attraverso videoconferenza) e che

⁴ Vanno, in particolare, menzionati **il considerando sub 9**, circa la necessità di trattamento delle vittime in modo rispettoso e comunque senza alcun tipo di discriminazione basata su qualsivoglia fattore, culturale, etnico, religioso, etc. e sulla necessità di garantire le stesse da qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria e alle stesse adeguata assistenza; **il considerando sub 17** che ancora una volta fornisce la definizione di violenza di genere e dei suoi effetti nei confronti delle vittime; **il considerando sub 18** che fornisce la definizione di violenza nelle relazioni strette, gli effetti nei confronti della vittima che era legata da una situazione di fiducia particolare nei confronti dell'autore della violenza, la necessità di misure di protezione speciale, tenuto conto della dipendenza di tali vittime dall'autore della violenza medesima; **il considerando sub 21** in materia di assistenza effettiva alle vittime da parte delle autorità competenti, con informazioni, consigli, ed altresì con adeguate traduzioni in caso di vittime di nazionalità straniera; **il considerando sub 32** che ricalca le disposizioni della Convenzione di Istanbul quanto alla necessità che siano fornite alle vittime notizie circa le "vicende" cautelari dell'autore, ove sussista pericolo o rischio concreto di danno per le stesse, compreso il rischio di ritorsione; **il considerando sub 38** che prevede che alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono a un rischio elevato di danno, quali, tra l'altro, le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette o le vittime di violenza di genere dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. Compito fondamentale dei servizi che prestino assistenza alla vittima è proprio quello di informarle dei loro diritti, di sostenerle nel superamento del trauma conseguente al delitto subito, fornire alloggi, consulenza medica, psicologica, legale, compresi servizi specifici per i minori che siano vittime dirette o indirette di tali reati; **il considerando sub 52** in materia misure di protezione a tutela della vittima; **il considerando sub 53** sulla necessità di evitare ritorsioni, vittimizzazione secondaria durante il tutto il procedimento, attraverso la limitazione dei contatti tra vittima e autorità competente e il *ricorso a registrazioni video* delle audizioni utilizzabili nel corso del procedimento, la limitazione dei contatti visivi con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici durante il procedimento giudiziario con la predisposizione di cautele volte a far sì che nelle stazioni di Polizia e nei Tribunali vi siano luoghi di accesso diversificato tra vittima e autore; **il considerando sub 61** che prevede la necessità di formazione e specializzazione in capo a tutti coloro che entrino in contatto con le vittime di determinati reati, come forze di polizia, pubblici ministeri, giudici, avvocati, operatori incaricati di fornire assistenza, sostegno, servizi di giustizia ripartita, in modo da identificare correttamente le vittime e le loro esigenze, di occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale, e non discriminatorio; **il considerando sub 64** relativo alla necessità di raccolta di dati statistici, anche da parte delle AA.GG. e dei servizi di assistenza sociale e sanitaria, al fine di definire politiche efficaci in ordine ai diritti delle vittime previsti dalla direttiva, con individuazione del numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia.

le vengano rivolte domande sulla sua vita privata e di relazione non pertinenti al reato.

La Direttiva 212/29 UE si caratterizza, dunque, per il duplice *focus* posto sulle vittime: sui suoi diritti e sui suoi bisogni, evidenziando la necessità di fornire alla stessa una **assistenza integrale** e secondo un approccio di tipo integrato, con una pluralità di Istituzioni pronte a tutelarla e di servizi pronti ad accoglierla.

La suddetta Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.⁵

Gli operatori impegnati nello svolgimento delle indagini daranno concreta attuazione a tutte le norme a tutela della vittima ed in particolare all' articolo **90 bis comma 1 c.p.p.** che prevede l'obbligo di fornire alla p.o., sin dal suo primo contatto

⁵ Vanno, in particolare, menzionati **il considerando sub 9**, circa la necessità di trattamento delle vittime in modo rispettoso e comunque senza alcun tipo di discriminazione basata su qualsivoglia fattore, culturale, etnico, religioso, etc. e sulla necessità di garantire le stesse da qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria e alle stesse adeguata assistenza; **il considerando sub 17** che ancora una volta fornisce la definizione di violenza di genere e dei suoi effetti nei confronti delle vittime; **il considerando sub 18** che fornisce la definizione di violenza nelle relazioni strette, gli effetti nei confronti della vittima che era legata da una situazione di fiducia particolare nei confronti dell'autore della violenza, la necessità di misure di protezione speciale, tenuto conto della dipendenza di tali vittime dall'autore della violenza medesima; **il considerando sub 21** in materia di assistenza effettiva alle vittime da parte delle autorità competenti, con informazioni, consigli, ed altresì con adeguate traduzioni in caso di vittime di nazionalità straniera; **il considerando sub 32** che ricalca le disposizioni della Convenzione di Istanbul quanto alla necessità che siano fornite alle vittime notizie circa le "vicende" cautelari dell'autore, ove sussista pericolo o rischio concreto di danno per le stesse, compreso il rischio di ritorsione; **il considerando sub 38** che prevede che alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono a un rischio elevato di danno, quali, tra l' altro, le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette o le vittime di violenza di genere dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. Compito fondamentale dei servizi che prestino assistenza alla vittima è proprio quello di informarle dei loro diritti, di sostenerle nel superamento del trauma conseguente al delitto subito, fornire alloggi, consulenza medica, psicologica, legale, compresi servizi specifici per i minori che siano vittime dirette o indirette di tali reati; **il considerando sub 52** in materia misure di protezione a tutela della vittima; **il considerando sub 53** sulla necessità di evitare ritorsioni, vittimizzazione secondaria durante il tutto il procedimento, attraverso la limitazione dei contatti tra vittima e autorità competente e il ricorso a registrazioni video delle audizioni utilizzabili nel corso del procedimento, la limitazione dei contatti visivi con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici durante il procedimento giudiziario con la predisposizione di cautele volte a far sì che nelle stazioni di Polizia e nei Tribunali vi siano luoghi di accesso diversificato tra vittima e autore; **il considerando sub 61** che prevede la necessità di formazione e specializzazione in capo a tutti coloro che entrino in contatto con le vittime di determinati reati, come forze di polizia, pubblici ministeri, giudici, avvocati, operatori incaricati di fornire assistenza, sostegno, servizi di giustizia ripartita, in modo da identificare correttamente le vittime e le loro esigenze, di occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale, e non discriminatorio; **il considerando sub 64** relativo alla necessità di raccolta di dati statistici, anche da parte delle AA.GG. e dei servizi di assistenza sociale e sanitaria, al fine di definire politiche efficaci in ordine ai diritti delle vittime previsti dalla direttiva, con individuazione del numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia.

con l'autorità procedente, tutta una serie di informazioni sui diritti a lei riconosciuti i dal nostro ordinamento, in una lingua per lei comprensibile. Le informazioni riguardano in particolare il suo diritto a partecipare al procedimento penale, le misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, le strutture sanitarie presenti sul territorio, i centri antiviolenza, le case famiglia, le case rifugio in cui trovare riparo.

L'art. 90 quater c.p.p. ha introdotto la definizione di persona offesa "in condizione di particolare vulnerabilità", la quale beneficerà in sede di audizione, ex art. 351 comma 1 ter c.p.p. di tutta una serie di garanzie a tutela del rischio di ulteriori vittimizzazioni secondarie e di intimidazioni o ritorsioni da parte dell'autore del reato.

La vulnerabilità è una condizione che richiede di adeguare le regole processuali di raccolta delle dichiarazioni alle esigenze del caso concreto: la persona vulnerabile è ritenuta, proprio per lo stato in cui versa, inidonea a sopportare le sollecitazioni di un'ordinaria escussione, anche in sede dibattimentale, e ciò giustifica le cautele apprestate dall'ordinamento per la sua audizione, al fine di assicurare la genuinità della sua testimonianza.⁶

PRESO ATTO

- che in data 16 febbraio 2018 è stato siglato un **Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma** con il quale sono stati previsti strumenti – operativi e finanziari – per la realizzazione di strutture da integrare nella Rete.
- che sono stati allestiti ad opera della ASL Roma 6, presso la sede del Distretto 2 "Luigi Spolverini" di Ariccia, uno **spazio di ascolto e indirizzamento** delle vittime minorenni, di violenza di genere, in condizioni di vulnerabilità, nonché un'**area dedicata alle audizioni protette** ex art. 351 c.p.p..
- che è stato allestito, presso apposita struttura, una **Casa rifugio** delle vittime al fine di ospitarle per tutto il periodo stimato come necessario dalle autorità

EVIDENZIATO

⁶Ai sensi dell' art. 90 quater c.p.p. l' accertamento della vulnerabilità va effettuato caso per caso ed in concreto, sulla base di indici diversificati che spaziano dalle condizioni della p.o., il tipo di reato, le modalità o il contesto in cui il reato è stato commesso, i rapporti tra autore e vittima. L'art. 351 comma 1 ter c.p.p. fa, invece, riferimento alla categoria della vulnerabilità presunta, con riferimento a determinati e specifici reati.

che la Procura di Velletri, in attuazione del quadro di riferimento europeo e nazionale, ha già provveduto:

- 1) ad istituire un gruppo specializzato di sostituti procuratori in materia di delitti contro la famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, violenza contro i minori
- 2) ad adottare uno specifico modello di avviso alla p.o. (rinvenibile sul proprio sito istituzionale) redatto con linguaggio comprensibile, offrendone adeguata traduzione nelle lingue più diffuse in Europa (inglese, francese, spagnolo, tedesco, rumeno, albanese, russo, sloveno, arabo)
- 3) ad aderire al c.d. *Protection Network*, Protocollo di intesa sottoscritto dalla ASL Roma 6 insieme ad altri enti del territorio, che si richiama integralmente quanto alla assistenza socio - sanitaria delle vittime minori e di donne vittime di violenza, prevedendo nelle Aziende ospedaliere un percorso di protezione con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori.
- 4) a predisporre una lista di psicologi, esperti in psicologia giuridica, psicologia e neuropsichiatria infantile, esperti in metodologie e tecniche per la raccolta di dichiarazioni di vittime e testimoni vulnerabili in ambito penale, con turno di reperibilità H/ 24, al fine di prestare ausilio alla p.g. e al P.m. (che saranno comunque nominati dal P.m) nella raccolta di dichiarazioni da minori o da vittime vulnerabili o in condizioni di particolare vulnerabilità secondo il disposto dell'art. 351 comma 1 ter c.p.p. Il turno di reperibilità è strumento al servizio del p.m. e della p.g., che potranno così operare con immediatezza nella raccolta delle dichiarazioni di una presunta vittima, nel caso ricorrano ragioni di urgenza, dovute alle specifiche circostanze del caso.

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1 Finalità

Finalità del presente protocollo sono:

- la promozione di azioni congiunte volte alla sensibilizzazione sul territorio di competenza, attraverso seminari di studio, convegni incontri tematici etc. relativi alla materia del presente protocollo⁷ nonché alla adozione di strategie volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno;

⁷Si richiama in proposito l'art. 6, comma 1 del Protocollo di intesa, citato in premessa, intervenuto tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, la Regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio, in base al quale "Le parti si impegnano a svolgere attività di promozione

- la formazione di tutti gli operatori del settore impegnati nel presente protocollo, attraverso la partecipazione a percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio-sanitaria , giudiziaria, scolastica e del privato sociale, al fine di migliorare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale, nonché evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria;⁸
- l'adozione di prassi operative condivise tra Procura della Repubblica di Velletri, il Tribunale di Velletri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, il Tribunale per i minorenni di Roma, la Azienda Sanitaria Locale Roma 6, le Forze dell'Ordine, l' Ufficio Scolastico Regionale, i Comuni firmatari al fine di sviluppare nuovi modelli di intervento che consentano di intervenire con professionalità e tempestività nell'ascolto e nell'acquisizione della prova, assicurando al contempo protezione, sostegno e cura alle vittime di violenza;
- la tenuta di spazi di ascolto e accoglienza delle vittime, degli spazi di informazione e l'implementazione e/o potenziamento delle strutture e degli strumenti atti a ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria.⁹

Art. 2 Impegni per le parti

congiunta al fine di sensibilizzazione sul territorio di competenza, attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. relativi alla materia del presente protocollo, ed in particolare sulla tutela delle vittime nel corso dei procedimenti giudiziari, sulle modalità di ascolto delle vittime e sulla testimonianza”.

⁸Si richiama in proposito l'art. 6comma 2 del citato Protocollo sul punto della formazione in base al quale “I firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere e/o a partecipare, anche coinvolgendo i centri antiviolenza e quelli di accoglienza presenti sul territorio, a percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio-sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento, al fine di migliorare il sistema di accesso alla giustizia delle persone offese sopra indicate e di garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale”.

⁹Si richiama in proposito l'art. 4comma 3 del citato Protocollo in punto di allestimento di spazi idonei stabilendo “...la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma si farà promotrice di un'azione di coordinamento finalizzata a che le Procure della Repubblica avviino le azioni ritenute utili ovvero proseguano le esperienze in atto, sulla base delle specifiche necessità rilevate, tra cui anche: spazi di ascolto e accoglienza delle vittime indicate all'interno o all'esterno degli uffici giudiziari, spazi di informazione per le vittime di reato, attività di implementazione e/o potenziamento delle sale audizione protetta, implementazione delle strutture e/o degli strumenti atti a ridurre la vittimizzazione secondaria ed ogni intervento finalizzato alla tutela e protezione delle indicate vittime;

Per l'attuazione del presente protocollo i soggetti aderenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si fanno carico dei seguenti compiti:

La Procura della Repubblica di Velletri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, il Tribunale per i Minorenni di Roma, il Tribunale ordinario di Velletri

si impegnano:

- allo scambio reciproco di informazioni relative a reati in danno di minori, vittime dirette o indirette di violenza, che non risultino essere già state portate a conoscenza degli stessi da parte degli organi di polizia o dai denunciati;
- a coordinarsi sulla eventualità di procedere all'allontanamento del minore, provvedimento di competenza ordinaria del T.M. ma che, in situazioni di pregiudizio in atto, può essere adottato in via di urgenza, ai sensi dell'art. 403 c.c. da qualsiasi pubblica autorità, in primis dalla p.g. che interviene nella immediatezza dei fatti, ma anche dagli operatori ASL o dei Servizi sociali che avranno cura di collocare il minore in luogo sicuro, informando preventivamente la Procura minorile o il T.M.
- a coordinarsi, ex art. 609 decies c.p.p., affinché la trasmissione della *notitia criminis* ai danni del minore da parte della Procura ordinaria alle Autorità Minorili sia già corredata di tutti gli atti non coperti da segreto investigativo con la segnalazione dei casi in cui non sia opportuno attivare con immediatezza i servizi sociali, e anche al fine di consentire al Tribunale per i minorenni di adottare con tempestività i provvedimenti di cui agli artt. 330 c.c. e 333 c.c. (tra i quali l'allontanamento del figlio o del genitore o convivente dalla residenza familiare in caso di abuso o maltrattamento su minore commesso dal genitore o dal convivente), provvedimenti che possono essere adottati anche di ufficio in caso di urgente necessità (art. 336 c.c.). Procura ordinaria e Procura minorile si attiveranno parimenti nei confronti del Tribunale ordinario ove la competenza, ex art. 38 disp. att. c.c., in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. spetti a quest'ultimo in pendenza di cause di separazione, divorzio o di procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c..
- a coordinarsi, quanto alla assistenza affettiva e psicologica del minore, anche attraverso l'attivazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia;
- a contribuire alla formazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della violenza contro i minori.

Il Tribunale di Velletri

Il Tribunale di Velletri ha già stabilito criteri di priorità nella fissazione dei processi dibattimentali relativi ai delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Ai fini del presente protocollo curerà:

- il rispetto di tali criteri prioritari anche nei rinvii delle udienze relative ai procedimenti per i reati suddetti;
- la segnalazione alla Procura della Repubblica, ordinaria e minorile, ex art. 331 comma 4 c.p.p., di tutti i reati procedibili di ufficio, aventi ad oggetto fatti di violenza *intrafamiliare* di cui venga a conoscenza nell'ambito dei giudizi civili.
- Il Tribunale civile, in presenza di ricorsi per separazione e divorzi o di procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. che riportino fatti di violenza domestica (ipotesi diversi dalla mera conflittualità tra coniugi), in vario modo documentati (da certificati medici, da relazioni di operatori sanitari e sociali, ecc.), avrà cura:
 - di verificare – acquisendo informazioni circa l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della prole da parte dell'A.G. o di polizia - che l'affido condiviso non sia contrario all'interesse del minore, ex art. 337 ter c.c. soprattutto nel caso in cui questi sia stato vittima di maltrattamenti assistiti¹⁰
 - di astenersi – nel caso in cui siano emerse condotte violente - dall'invito ad intraprendere un percorso di mediazione o conciliazione, nel rispetto di un'espressa raccomandazione della Convenzione di Istanbul finalizzata ad evitare che la donna vittima di violenza sia esposta al rischio di "riavvicinamento" da parte dell'ex coniuge, addirittura consentito proprio da un "suggerimento istituzionale";
 - di adottare provvedimenti in tema di diritto di visita *et similia* compatibili con eventuali misure cautelari emesse dal giudice penale.

La Procura della Repubblica si impegna a fornire al Tribunale qualunque atto o informazione compatibili con il segreto investigativo.

La Polizia Giudiziaria

si impegna:

- a curare un'adeguata specializzazione nella materia della violenza contro le donne e i minori, attraverso la partecipazione a percorsi di formazione integrata rivolta ai principali referenti della rete e al fine di assicurare alle vittime di

¹⁰nel rispetto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul che prescrive di prendere in considerazione gli episodi di violenza domestica al momento di determinare i diritti di custodia e visita dei figli;

- reato un adeguato sistema di accesso alla giustizia, garantire la loro protezione ed evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria;
- a curare, nella predisposizione dei turni, l'inserimento di personale specializzato nella ricezione delle denunce per violenza contro le donne e i minori e in grado di utilizzare tecniche relazionali funzionali alla rassicurazione della vittima; quando ciò non sia possibile, a curare che la vittima sia indirizzata presso un reparto o sezione specializzata;
 - a riferire in maniera completa e dettagliata la vicenda oggetto di denuncia, non limitandosi a recepire a verbale le sole dichiarazioni relative all'ultimo episodio che ha indotto la persona offesa rivolgersi alle FF.OO., ma semmai a verificare l'eventuale carattere abituale della condotta criminosa;
 - a trasmettere le notizie di reato con tempestività e nel modo più circostanziato possibile alla Procura ordinaria e, ove sia interessato un minore come vittima diretta o indiretta di reati, anche alla Procura minorile;
 - a redigere le annotazioni di servizio a seguito di intervento presso un domicilio per atti di violenza domestica indicando se all'interno del nucleo familiare vi siano minori, verificando altresì se questi siano vittime di "maltrattamenti assistiti"¹¹. Anche nel caso di ripetuti interventi presso lo stesso nucleo familiare per "lite in famiglia" la p.g. avrà cura di specificare se nel nucleo familiare vi siano minori che abbiano ripetutamente assistito ai litigi tra i coniugi. In entrambi i casi la p.g. trasmetterà la segnalazione anche alla Procura Minorile;
 - a verificare se in precedenza altre forze di polizia siano intervenute presso lo stesso nucleo familiare per casi analoghi, acquisendo la relativa documentazione che verrà trasmessa all'Ufficio del P.M. unitamente al verbale dell'ultimo sopralluogo. Analogamente acquisirà i referti ed altra documentazione sanitaria rilevante e pertinente;
 - a redigere verbali di sopralluogo anche in caso intervento in abitazione per violenza domestica, rappresentando ogni elemento spia utile alla ricostruzione della condotta criminosa (ad esempio danneggiamento del mobilio o della abitazione medesima; condizione fisica e psicologica in cui versò la p.o.; presenza dei figli nel momento in cui avveniva la violenza domestica);
 - a evidenziare nella c.n.r tutti gli elementi costitutivi del reato (come, ad esempio, la necessità di cambiare le abitudini di vita nella p.o. del reato di atti persecutori), nonché le fonti di prova e le persone informate sui fatti, procedendo alla loro tempestiva audizione per evitare i tempi più lunghi di

¹¹Tale termine indica quegli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure affettive di riferimento di cui il bambino può fare esperienza diretta (quando avvengono nel proprio campo percettivo) o indiretta (se per l'appunto ne percepisce indirettamente gli effetti);

- un'attività delegata, soprattutto in caso di ritenuto pericolo di reiterazione dei fatti in danno della vittima;
- ad astenersi dal consigliare alle vittime che si accingano a presentare denuncia, di "valutare con prudenza" se intraprendere azioni legali o, ancor peggio, di soprassedere alla presentazione della denuncia stessa;
 - a procedere all'immediato sequestro amministrativo, ove abbiano notizia che la persona denunciata per violenza domestica o atti persecutori abbia il possesso di armi, al contempo segnalando la circostanza all'amministrazione di appartenenza se il soggetto svolga funzioni o servizi pubblici.
 - a garantire segretezza investigativa ed evitare attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati o le persone a loro vicine della esistenza di un denuncia a loro carico o comunque di indagini incorso;
 - a segnalare all'A.G., al fine di acquisire la prova con l'incidente probatorio, i casi in cui la vittima sia persona straniera, non stabilmente dimorante in Italia e quindi in condizione di lasciare il nostro Paese;
 - a fornire alla vittima di reato tutte le informazioni ex art. 90 bis c.p.p. secondo quanto già disposto con circolare del Procuratore della Repubblica di Velletri, non limitandosi però alla mera formale consegna del modulo prestampato, ma facendosi parte diligente perché la p.o. sia messa in condizione di comprendere il contenuto e le finalità dell'atto: la p.g. specificherà in particolare che la vittima ha diritto all'assistenza legale e che potrà rivolgersi a un centro antiviolenza o trovare alloggio in una casa famiglia o in una casa rifugio, provvedendo a metterla in contatto con detti presidi nel caso ne faccia richiesta;¹²
 - a chiedere al P.M.¹³ la nomina di un esperto in psicologia con comprovata esperienza nella materia delle audizioni qualora debba procedere ad assumere

¹²L'osservanza dell'obbligo informativo diventa ancor più pregnante in tutti i casi in cui la persona offesa sia minorenni, si trovi in una situazione di "particolare vulnerabilità" e, soprattutto, non sia assistita da un difensore di fiducia.

Lo stato di "particolare vulnerabilità" va valutato alla stregua di quanto disposto dall'art. 90 quater c.p.p.: il relativo accertamento va effettuato sulla base di indici diversificati che spaziano dalle condizioni della p.o., il tipo di reato, le modalità o il contesto in cui il reato è stato commesso, i rapporti tra autore e vittima, e influirà in tutta la fase processuale per quanto concerne l'assunzione delle dichiarazioni delle vittime che versino in tale condizione. Si tratta dunque di un accertamento che va effettuato caso per caso ed in concreto, previo concerto con il P.M. (salvo nei casi espressamente indicati dall'art. 351 comma 1 ter c.p.p. con riferimento a reati specificamente previsti, per i quali la condizione di vulnerabilità è presunta)

¹³ Il P.M. che provvederà alla nomina del consulente sarà il magistrato delegato per il procedimento o, in caso di urgenza, il magistrato di turno esterno, sempre reperibile. La nomina potrà essere fatta per disposizione orale sulla base della lista di disponibilità predisposta dalla Procura, e successivamente ratificata per iscritto dal P.M.

dichiarazioni ex art. 351 comma c.p.p. (di minori e di vittime vulnerabili); in caso di urgenza la P.G. consulterà la lista di psicologi reperibili H/24.¹⁴

La Asl Roma 6 e i Comuni

Come già evidenziato, la ASL Roma 6 e alcuni Comuni hanno già attivato il Protection Network il cui documento programmatico si richiama integralmente, salvo le disposizioni che dovessero risultare in contrasto con il presente protocollo operativo.

Va preliminarmente rammentato che su tutti coloro che esercitano ogni tipo di professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti) incombe, anche in deroga al segreto di ufficio o professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.), l'obbligo di referto, sanzionato penalmente ex art. 364 comma 1 c.p., con il solo limite che tali soggetti non possono esporre il proprio assistito a processo penale, ex art. 364 comma 2 c.p.

Va parimenti evidenziato il dovere sanzionato penalmente, ex art. 362 c.p., a carico di tutti gli operatori sanitari e sociali appartenenti a strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, di denunciare ogni ipotesi di reato procedibile di ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa del loro servizio (riportando, per esempio, in caso di abuso su minori le indicazioni ricevute dallo stesso, dai familiari, dai compagni del minore, da terzi in contatto con i minori, da diari o altri scritti), e ciò anche in deroga al segreto di ufficio o professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.)

Gli operatori della ASL Roma 6 e dei Comuni si impegnano:

- a trasmettere tempestivamente le segnalazioni contenenti la notizia di reato relativa a delitti di violenza contro le donne procedibili di ufficio (sostanzialmente riconducibili a: maltrattamenti contro familiari o conviventi, compresi i maltrattamenti assistiti, lesioni aggravate, atti persecutori in danno di persone con disabilità o di cui si abbia notizia che siano stati commessi da persone già ammonite dalla autorità di P.S.) e, senza eccezioni, in caso di violenza contro i minori¹⁵. In tale ultimo caso la segnalazione sarà inoltrata anche alla A.G. minorile

¹⁴ Le audizioni investigative disciplinate dall'art. 351 c.p.p. precedenti all'incidente probatorio, sono finalizzate a ricavare tutti i possibili dettagli del racconto prima che l'indagato e il suo entourage possano condizionare la vittima

¹⁵In ogni caso gli operatori potranno consultare i Magistrati del Gruppo Specializzato attivato presso la Procura della Repubblica di Velletri

- ad astenersi, nella redazione delle segnalazioni, da valutazioni quali l'attendibilità della p.o. e da iniziative tese a vagliare la stessa, con conseguente pericolo di inquinamento delle prove;
- a circostanziare quanto appreso nel modo più dettagliato possibile, in modo da consentire la corretta qualificazione giuridica dei fatti, l'individuazione del responsabile, l'individuazione di persone che siano a conoscenza di quanto occorso;
- a riportare per iscritto quanto osservato e percepito direttamente in ordine alle condizioni della persona offesa o alle dinamiche familiari, posto che tale tipo di "osservazione privilegiata" potrà entrare a far parte del patrimonio processuale e orientare al meglio il giudice penale e civile;
- a trasmettere relazioni e segnalazioni in via gerarchica per evitare "personalizzazioni", e rammentando comunque che l'obbligo di denuncia/referto incombe sulle singole persone e non sull'Ufficio;
- a segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica di Velletri eventuali reati commessi ai propri danni, (quali ad esempio il delitto di minacce o violenza a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio)¹⁶;
- a mantenere l'assoluto riserbo su quanto appreso, omettendo qualunque iniziativa che possa pregiudicare l'esito delle indagini;
- a informare le vittime che è possibile sporgere denuncia/querela e in caso affermativo ad agevolare il contatto con gli organi preposti alla loro ricezione su base territoriale;
- a informare le vittime della possibilità di rivolgersi ad un centro antiviolenza o di trovare rifugio presso una casa accoglienza o in una casa rifugio nel caso vi sia pericolo per la loro incolumità, agevolando il contatto con detti presidi ove la donna lo desidera;

La ASL Roma 6 e i Comuni si impegnano inoltre:

- a garantire la continua formazione di tutti gli operatori sanitari e sociali (i Comuni anche della Polizia Municipale) che possano venire in contatto con donne che hanno subito violenza, mediante periodici corsi di formazione sulla materia.

¹⁶Si assiste, infatti, di recente, al sempre più frequente fenomeno delle denunce presentate contro gli operatori sociali impegnati nella tutela dei minori (da quelli incaricati di effettuare accertamenti psicodiagnostici a quelli incaricati della regolamentazione degli incontri dei genitori e figli), soprattutto in contesti caratterizzati da alta conflittualità tra coniugi e conviventi, ove le parti interessate non condividano l'operato dei medesimi operatori e al fine di condizionarne lo stesso;

- a curare una mappatura dei servizi istituzionali e del terzo settore presenti sul territorio, con aggiornamento continuo, al fine di orientare, in caso di necessità, le vittime verso un luogo sicuro che risponda all'esigenza di allontanamento da situazioni e persone ancora potenzialmente pericolose;

La ASL Roma 6 si impegna infine:

- a curare, all'interno della sede del Distretto 2 "Luigi Spolverini" di Ariccia, lo spazio di ascolto e di informazione, nonché a concorrere con la Procura della Repubblica di Velletri nella attività di implementazione e/o potenziamento delle sale per le audizioni protette e di quanto necessario a ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria¹⁷, così come previsto nel Progetto Spazio di ascolto e accoglienza delle vittime minorenni, di violenza di genere ed in condizione di vulnerabilità denominato "Con Te" che si richiama integralmente.;
- a curare la Casa Rifugio (come da proposta progettuale che si allega) già individuata al fine di ospitare le vittime dei reati per tutto il periodo stimato come necessario dalle autorità;
- a raccordarsi con le FF. OO per consentire l'accesso presso la suddetta Casa rifugio delle persone in condizioni di pericolo;
- a diffondere il presente protocollo negli appositi spazi pubblicitari gestiti dai propri uffici;

I Comuni

si impegnano:

- a promuovere l'inserimento nei piani sociali di zona di un centro antiviolenza in ogni ambito territoriale e di una casa di accoglienza per donne maltrattate in funzione del numero di abitanti, così come sollecitato dalle indicazioni della Unione Europea, e comunque a creare centri antiviolenza nel proprio territorio nel più breve tempo possibile al fine di indirizzarvi le vittime in applicazione dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge 119/2013 di recepimento della Convenzione di Istanbul che prevede il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- a diffondere il presente protocollo negli appositi spazi pubblicitari gestiti dalla propria amministrazione;

¹⁷V. nota 6

L' Ufficio Scolastico Regionale

Va preliminarmente rilevato come la scuola sia il luogo privilegiato per percepire i segni rivelatori di abusi sessuali o altri reati in danno di minori, in quanto luoghi assiduamente frequentati dagli stessi, e che spesso effettuano le loro rivelazioni proprio alle insegnanti, con la speranza di riceverne un qualche aiuto.

L'Ufficio suddetto si impegna:

- a divulgare alle Istituzioni scolastiche notizie circa l'esistenza del protocollo operativo e della rete di interventi in caso di violenza di genere e contro i minori
- a rammentare, attraverso apposita circolare, che gli insegnanti sono incaricati di pubblico servizio, di tal che, quando nell'esercizio o a causa del loro servizio hanno notizia di un reato procedibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; che la denuncia è presentata senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.) e che l'obbligo di denuncia è sanzionato penalmente¹⁸;
- a coltivare la cultura dell'ascolto da parte degli insegnanti, a mantenere l'assoluto riserbo circa quanto appreso o percepito, che dovrà essere comunicato solo alla A.G., alle FF.OO. o ai Servizi Sociali, possibilmente attraverso il responsabile dell'Istituto, sempre al fine di evitare personalizzazioni o possibili ritorsioni da parte dei familiari e comunque senza ulteriori filtri oltre quello in via gerarchica;
- a incentivare l'elaborazione di programmi di informazione e sensibilizzazione al fine di promuovere negli Istituti scolastici cambiamenti nei comportamenti socio culturali e nei modelli stereotipati dei ruoli di genere attraverso l'approfondimento di questioni che ruotino sulle problematiche di genere, anche attraverso una adeguata valorizzazione nei libri di testo, in linea con le disposizioni dell'art. 14 della Convenzione di Istanbul e dell'art. art. 5 comma 2 lett. c) della Legge 119/2013; a sviluppare progetti che incoraggino i giovani a contribuire attivamente e in modo concreto all'interno della Rete anti violenza nell'ambito del più ampio progetto dell'alternanza scuola- lavoro.¹⁹ Gli

¹⁸In ogni caso gli operatori potranno consultare i Magistrati del Gruppo Specializzato attivato presso la Procura della Repubblica di Velletri

¹⁹ Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 L.119/2013, se da una parte ha incluso tra i suoi obiettivi, quelli di cui al precedente punto, d'altra parte ha previsto altresì, alla lettera b) del medesimo comma, il potenziamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e degli altri servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

studenti interessati al progetto di alternanza scuola – lavoro potranno dunque essere inseriti nella Rete antiviolenza, e, segnatamente, all'interno dei servizi attivati secondo il relativo Piano. Dopo un primo seminario informativo e di sensibilizzazione sulla tematica (tenuto dalle FF.OO, Magistratura, ASL, operatrici delle Associazioni Antiviolenza), gli stessi effettueranno il tirocinio formativo e di orientamento al lavoro direttamente all'interno di una Istituzione, Associazione o Ordine professionale della Rete, dopo avere sottoscritto il patto formativo vincolante in materia di norme in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, di comportamento, nonché dell' obbligo di mantenere la riservatezza circa i dati acquisiti nel corso del tirocinio. Gli studenti potranno in tal modo coniugare la formazione acquisita nel percorso scolastico nella materia della prevenzione e del contrasto della violenza con l'esperienza pratica e l'acquisizione di competenze specifiche spendibili anche nel mercato del lavoro, presso i servizi di ascolto telefonico per le vittime di violenza (attivi 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), presso gli spazi di ascolto, accoglienza, indirizzamento delle vittime, presso i centri antiviolenza, presso i laboratori attivati all'interno delle case rifugio, anche insieme ai piccoli ospiti, e accanto a figure professionali attive nella rete come educatori, psicologhe, assistenti sociali, mediatrici, consulenti legali. A conclusione del tirocinio, gli studenti presenteranno un report finale e potranno altresì presentare un prodotto multimediale che potrà essere utilizzato quale campagna di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori.

Art. 3 Tavolo Tecnico Interistituzionale

Viene istituito un tavolo tecnico interistituzionale tra tutti i firmatari del presente protocollo, ciascuno dei quali procederà ad indicare la persona responsabile, finalizzato alla verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti a seguito della adozione del presente protocollo operativo e delle correlate buone prassi in materia di prevenzione e lotta contro la violenza e di protezione delle vittime.

Pur trattandosi di tavolo tecnico interistituzionale, potranno essere ammessi, oltre ad altri soggetti pubblici, anche soggetti privati competenti nella materia dell'ausilio delle vittime, con particolare riferimento alle associazioni impegnate a livello nazionale o locale nello specifico settore.

I soggetti coinvolti si incontreranno con cadenza trimestrale.

I firmatari del protocollo si impegnano a promuovere/ partecipare a percorsi di formazione integrata rivolti a tutti gli operatori della rete al fine di garantire le vittime in ogni stato e grado del procedimento, anche dalla c.d. “ vittimizzazione secondaria”, e comunque di rendere loro più agevole l’accesso alla giustizia.

La Procura di Velletri svolgerà funzioni di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti .

Art. 4 Cabina di regia

E’ istituita una cabina di regia composta da:

- un referente per la Procura della Repubblica ordinaria e uno per la Procura minorile;
- un referente per il Tribunale di Velletri ed uno per il Tribunale per i minorenni;
- un referente per la P.d.S. ed uno per l’Arma dei Carabinieri;
- un referente per la ASL;
- tre referenti per i comuni firmatari in rappresentanza dei tre sovra ambiti individuati dalla Regione Lazio;
- un referente per gli istituti scolastici.

con il compito di :

- monitorare l’andamento della Rete sulla base della adozione del protocollo ;
- programmare l’attività di formazione di tutti gli operatori, in collaborazione con le strutture preposte alla formazione dei comparti professionali interessati al progetto;
- partecipare agli incontri istituzionali per lo sviluppo e la stabilizzazione della rete e la diffusione di informazioni relative al protocollo;
- predisporre annualmente un report circa i risultati conseguiti a seguito della adozione del protocollo.

Tutti i firmatari del presente protocollo comunicheranno alla segreteria della Procura della Repubblica il nominativo del proprio referente.

Art. 5 Durata del protocollo.

Le azioni previste dal presente protocollo avranno una durata sperimentale di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo espresso recesso di una delle parti.

La Procura della Repubblica trasmetterà il presente documento al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma per il successivo inoltro alla Regione Lazio, per le finalità indicate nel protocollo generale d'intesa.

COMUNE DI ASACCIA
IL SINDACO (R. DI FELICE)
[Signature]

+ *[Signature]*
[Signature]

Il Presidente del Tribunale Dr Mauro Lambertucci

Il Procuratore della Repubblica Dr. Francesco Prete

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma D.ssa Alida Montaldi

Il Procuratore Rep. presso il Tribunale per i minorenni di Roma D.ssa A. Settineri

Il Dir. Gen. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Dr. Gildo De Angelis

Il Direttore Generale ASL Roma 6 Dr. Narciso Mostarda

Il Questore di Roma Dr. Guido Marino

Il Com. Prov. Carabinieri Roma Gen. Antonio De Vita

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio	
AOODRLA - U.S.R. LAZIO - REGISTRO UFFICIALE	
Ricevuto il	29 MAR. 2018
ROMA Prot. N.	12458